

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3200 del 10/07/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 - IMPRESA INDIVIDUALE CALLEGARI PIETRO. CAMBIO DI TITOLARITÀ ALLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA ALL'AGRITURISMO CA' SONINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CON D.D. N. 5846 DEL 30/10/2018 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DEL RIO RESTANO IN COMUNE DI BETTOLA (PC) LOCALITÀ CA' SONINO AD USO EXTRA DOMESTICO IDROELETTRICO - PROC. PC15A0052/20CT01 - SINADOC 14504/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3283 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 – IMPRESA INDIVIDUALE CALLEGARI PIETRO.

**CAMBIO DI TITOLARITÀ ALLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA
RILASCIATA ALL'AGRITURISMO CA' SONINO SOCIETÀ SEMPLICE
AGRICOLA CON D.D. N. 5846 DEL 30/10/2018 PER LA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DEL RIO RESTANO IN COMUNE DI
BETTOLA (PC) LOCALITÀ CA' SONINO AD USO EXTRA DOMESTICO
IDROELETTRICO - PROC. PC15A0052/20CT01 – SINADOC 14504/2020**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 5615 del 30/10/2018 del Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni di ARPAE veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC15A0052) all'Impresa Agriturismo Ca' Sonino Società Semplice Agricola per la derivazione di acqua pubblica superficiale del Rio Restano situata in Comune di Bettola (PC) – loc. Ca' Sonino frazione Rigolo, con scadenza fissata al 31/12/2037, avente le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante presa di tipo “coanda”;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bettola (PC), loc. Ca' Sonino frazione Rigolo, su terreno demaniale distinto nel N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 108, antistante i mappali n. 95 e 276; coordinate UTM 32: X: 549.052 Y: 953.225;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - salto lordo 43,5 m;
 - portata massima 50 l/s;
 - portata media 44,00 l/s;
 - potenza nominale di concessione 18,8 W;
 - potenza installata 25kW;
 - produzione attesa 164.688 kWh;
- il sig. Callegari Pietro (C.F. CLLPTR84H27G535E), in qualità di titolare della omonima Impresa

individuale con sede in Comune di Bettola (PC) località Ca' Sonino (P.IVA. 01434060339), ha presentato a questo Servizio, in data 30/04/2020 (pervenuta in data 2/05/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 68806), richiesta di cambio di titolarità della concessione sopra descritta rilasciata con il suddetto atto n. 5615/2018;

VISTO il documento allegato alla suddetta istanza con la quale il sig. Callegari Pietro ha dichiarato “inizialmente, anno 2015, la richiesta di concessione fu eseguita con la DITTA INDIVIDUALE con atto del 18/01/2018 REP. n.°170776 Raccolta n. 53967 Notaio Toscani (allegata) da DITTA INDIVIDUALE viene trasformata in Società Semplice Agricola, con i relativi conferimenti, ad eccezione della concessione per derivazione di acqua pubblica, che rimaneva in carico alla DITTA INDIVIDUALE. L'attività della S.S. Agricola deve essere esclusivamente quella agricola; erroneamente Arpae di Bologna ha emesso la concessione a carico della S.S. Agricola. Ecco il motivo per cui si richiede il cambio di titolarità”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;

- ha versato la somma pari ad € 574,98 a titolo di deposito cauzionale (€ 566,47 in data 17/10/2018 corrisposta dal precedente concessionario e € 8,51 in data 22/06/2020);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della sopra descritta istanza di cambio di titolarità alla concessione codice pratica PC15A0052/20CT01;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 R.R. 41/2001, all'Impresa Individuale Callegari Pietro, con sede legale in Comune di Bettola (PC), Località Ca' Sonino (C.F. CLLPTR84H27G535E – P.I.V.A. 01434060339), il cambio della titolarità alla concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Restano, in Località Ca' Sonino del Comune di Bettola (PC), in precedenza rilasciata con atto n. 5615 del 30/10/2018 alla Impresa Agriturismo Ca' Sonino Società Semplice Agricola, (C.F. 01753570330), fatti salvi i diritti di terzi, codice pratica PC15A0052/20CT01, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante presa di tipo "coanda";

- ubicazione del prelievo: Comune di Bettola (PC), loc. Ca' Sonino frazione Rigolo, su terreno demaniale distinto nel N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 108, mappali n. 95 e 276; coordinate UTM 32: X: 549.052 Y: 953.225;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - salto lordo 43,5 m;
 - portata massima 50 l/s;
 - portata media 44,00 l/s;
 - potenza nominale di concessione 18,8 W;
 - potenza installata 25kW;
 - produzione attesa 164.688 kWh;
2. **di mantenere** la scadenza della concessione stabilita dall'atto n. 5615 del 30/10/2018 **nel 31/12/2037**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/06/2020;
 4. **di dare atto** che il canone dovuto sino all'anno 2020 sono stati pagati;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 574,98 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.

190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Impresa Individuale Callegari Pietro, con sede legale in Comune di Bettola (PC), Località Ca' Sonino (C.F. CLLPTR84H27G535E – P.I.V.A. 01434060339) - codice pratica PC15A0052/20CT01.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo viene effettuato per mezzo di una presa tipo "coanda", da costruire nel letto del rio Restano in località Rigolo in Comune di Bettola (PC), in area demaniale antistante i terreni catastalmente identificati al Foglio 108 particelle 95 (in destra idraulica) e particella 276 (in sinistra idraulica), avente coordinate piane UTM RER: X = 549.052, Y = 953.225. L'opera di presa è posta nell'alveo del Rio Restano, a valle della confluenza del Rio delle Barche con il Rio Restano in corrispondenza di un restringimento causato dalla presenza di massi dove sarà inserita la griglia di presa tipo "coanda". Il manufatto di presa sarà sepolto nell'alveo del corpo idrico, senza creare alcuno sbarramento al passaggio delle acque. La griglia "coanda" sarà alla stessa altezza dell'alveo naturale prima dell'intervento di messa in posto del manufatto di presa. Le spallette laterali alla griglia non potranno eccedere l'altezza della stessa di oltre 50 mm. La griglia avrà la stessa pendenza dell'alveo naturale prima dell'intervento di messa in posto del manufatto di presa. Dall'opera di presa la risorsa derivata viene convogliata in un pozzetto di carico, di dimensioni pari a mm 230x260x270(h), per mezzo di una condotta in PVC di diametro 500mm, interrata. Il pozzetto dovrà essere interamente interrato con la botola di accesso posta alla quota del piano campagna. L'adduzione dell'acqua derivata, dal pozzetto di carico all'edificio della centrale, avverrà mediante tubazione interrata che correrà in sponda destra lungo il Rio restano. Tale tubazione corre per i primi 21 metri in area demaniale, mentre la restante lunghezza sarà posata su terreni di privati. La tubazione di adduzione sarà in PVC (DN250 - PN6) lunga 350m. La centrale sarà realizzata su terreno privato catastalmente identificato al Fg. 100 p. 626, alle coordinate piane UTM RER: X = 548.828, Y = 953.478. La centrale sarà realizzata in un edificio a pianta rettangolare (m 4,7x4,0) con altezza totale m 4,85 di cui m 3,0 fuori dal piano campagna.

All'interno dell'edificio adibito a centrale sarà installata una turbina Pelton ad asse verticale di 25kW. Al di sotto della turbina sarà posizionato un pozzetto di raccolta delle acque turbinate che, mediante una condotta interrata in PVC lunga 10m di 40cm di diametro, verranno restituite nel Rio Restano. Alla quota superiore della zona di presa è posto uno scaricatore per fare ritornare al rio l'eventuale acqua in eccesso che non può sopportare la canaletta.

2. L'occupazione demaniale e le opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito con le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante presa di tipo "coanda";
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bettola (PC), loc. Ca' Sonino frazione Rigolo, su terreno demaniale distinto nel N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 108, mappali n. 95 e 276; coordinate UTM 32: X: 549.052 Y: 953.225;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - salto lordo 43,5 m;
 - portata massima 50 l/s;
 - portata media 44,00 l/s;
 - potenza nominale di concessione 18,8 W;
 - potenza installata 25kW;
 - produzione attesa 164.688 kWh.
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato per produrre, con un salto di 43,5m ed una potenza installata di 25kW, la potenza nominale di 18,8kW, per una produzione attesa di 164.688 kWh.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale denominato "Rio Restano" (corpo idrico non tipizzato, affluente del torrente Nure).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della turbina e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla dismissione delle opere ed alla messa in pristino dell'area, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.
2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di

ogni altro evento significativo;

- il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
 4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
 5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
 6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
 7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
 8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate,

impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

9. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: ovverosia nella misura di 0,022 mc/s nel periodo estivo e 0,031 mc/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa.
10. Il Concessionario entro il termine di mesi 3 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, dovrà presentare il "Progetto esecutivo" delle opere, soggetto a successiva approvazione. I lavori di realizzazione dovranno essere avviati entro 6 mesi e conclusi entro 24 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione. L'avvio e la conclusione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al servizio concedente.

ARTICOLO 5

**CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE
NELLA NOTA PGDG.2018.11646 DEL 13/08/2018 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA AFFLUENTI TIPO**

1. Realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di opportune difese in pietrame sulle sponde del Rio Restano a monte e a valle dell'opera di presa da concordarsi nelle eventuali successive fasi della progettazione.
2. Collocazione della condotta ad almeno 10 m dal maggiore tra il confine demaniale e la linea di sponda del Rio Restano, ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. F del R.D. 523/1904.
3. Divieto di asportazione del materiale litoide in alveo.

ARTICOLO 6

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2037.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. L'importo del canone 2020 è pari ad euro 574,98.
3. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 9

DEPOSITO CAUZIONALE

7. Il deposito cauzionale versato, pari a 574,98 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
1. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

Il sottoscritto Callegari Pietro (C.F. CLLPTR84H27G535E), titolare dell'omonima Impresa individuale (P.I.V.A. 01434060339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 22/06/2020

Firma per accettazione, il titolare della concessionaria

CALLEGARI PIETRO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.